

Fondazione Gerolamo Gaslini
Genova

STATUTO

Art. 1
(*Denominazione e Sede*)

La Fondazione Gerolamo Gaslini, costituita dal Fondatore Gerolamo Gaslini con atto Notaio Schiaffino del 28 Novembre 1949, ha personalità giuridica di diritto privato, ai sensi dell'art. 6 del D.L. 20 Giugno 2012 n. 79, convertito in Legge 7 Agosto 2012 n. 131.

La Fondazione ha sede in Genova.

Art. 2
(*Patrimonio*)

Il patrimonio della Fondazione è quello risultante dai registri inventariali dei beni immobili e mobili dell'Ente al 31 dicembre 2011 e deriva dai beni che il Fondatore, con l'atto di cui al sopra riportato art. 1, ha destinato a tale fine, oltre a quelli che successivamente sono pervenuti o potranno pervenire all'Ente medesimo a titolo gratuito od oneroso.

Art. 3
(*Scopo*)

Scopo della Fondazione è quello di devolvere le proprie rendite ed occorrendo i propri beni, alla cura, difesa ed assistenza dell'infanzia e della fanciullezza ed in particolar modo al potenziamento dell'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico "Giannina Gaslini" creato da Gerolamo Gaslini, il tutto in conformità alle norme del presente Statuto.

Art. 4
(*Organi*)

Sono Organi della Fondazione:

- il Presidente;
- il Vice-Presidente;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Direttore Generale ;
- il Collegio dei Revisori.

Art. 5
(*Presidente*)

Secondo la volontà espressa dal Fondatore, la Presidenza della Fondazione spetta di diritto all'Arcivescovo di Genova, quale sua guida morale. Egli ha l'alta sovrintendenza della Fondazione ed ha poteri di indirizzo sulla medesima per il raggiungimento delle finalità volute dal Fondatore.

Il Presidente:

- convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e ne dirige i lavori;
- provvede alla nomina di tre consiglieri della Fondazione tra cui il Consiglio nomina il Vice Presidente;
- provvede alla nomina dei membri del Collegio dei Revisori tra cui il Consiglio nomina il Presidente;
- provvede alla designazione di quattro membri del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto "Giannina Gaslini".

Art. 6
(*Vice Presidente*)

Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione fra i tre componenti di nomina del Presidente.

Il Vice Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione, sia nei confronti di terzi sia in giudizio, per gli atti di competenza del Consiglio di Amministrazione.

Egli:

- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione in caso di assenza o impedimento del Presidente o su incarico di quest'ultimo;
- coordina l'attività del Consiglio di Amministrazione con quella del Direttore Generale; adotta, in via d'urgenza, atti di competenza del Consiglio di Amministrazione da sottoporre a ratifica del medesimo nella prima seduta successiva; svolge eventuali altre funzioni a lui attribuite dal presente Statuto e dai Regolamenti della Fondazione;
- in caso di assenza o impedimento temporaneo del Vice Presidente, ne fa le veci il consigliere di nomina presidenziale maggiore di età.

Art. 7

(Consiglio di Amministrazione - Composizione)

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione è composto dai seguenti membri:

- a) l'Arcivescovo pro-tempore della Archidiocesi di Genova, che ne è Presidente di diritto, secondo la volontà del Fondatore;
- b) il Presidente pro-tempore dell'Istituto "Giannina Gaslini";
- c) il Presidente pro-tempore della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato di Genova;
- d) il Presidente pro-tempore di Confindustria Genova già Associazione degli Industriali di Genova;
- e) un Consigliere nominato dal Presidente della Corte di Appello di Genova tra Magistrati anche in pensione od Avvocati;
- f) tre Consiglieri nominati dal Presidente della Fondazione, tra cui il Consiglio nomina il Vice-Presidente.

I Consiglieri di cui alla precedente lettera f), salvo revoca disposta dallo stesso Presidente, durano in carica cinque anni e scadono con l'approvazione, da parte del Consiglio, dell'ultimo esercizio finanziario per il quale sono stati nominati. Essi rimangono comunque in carica finchè non vengono sostituiti e possono essere confermati.

Quando la carica di Presidente della Fondazione e quella di Presidente dell'Istituto "Giannina Gaslini" siano rivestite dalla stessa persona, il rappresentante dell'Istituto in seno al Consiglio di Amministrazione della Fondazione sarà nominato, nel proprio ambito, dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto stesso.

Art. 8

(Consiglio di Amministrazione – Attribuzioni)

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di indirizzo e controllo della Fondazione.

Esso promuove ogni opportuna iniziativa per incrementare le rendite derivanti dalla gestione del patrimonio originario e da quello acquisito a qualsiasi altro titolo; promuove altresì, nelle forme consentite dal Codice Civile, le altre attività economiche e finanziarie ritenute vantaggiose per la migliore realizzazione degli scopi della Fondazione ai fini della destinazione dei redditi ai sensi dell'art. 14 del presente Statuto.

In particolare, il Consiglio ha competenza relativamente ai seguenti atti:

- a) designazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto "Giannina Gaslini";
- b) modifiche dello Statuto e adozione dei Regolamenti;
- c) definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare e adozione degli altri atti rientranti nello svolgimento delle funzioni di indirizzo, anche con riferimento alle Società partecipate;
- d) verifica della rispondenza dei risultati dell'attività della gestione agli indirizzi impartiti;
- e) approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi;
- f) conferimento di deleghe per particolari incarichi a membri del Consiglio di Amministrazione;
- g) conferimento di incarichi di consulenza continuativa;
- h) nomina del Direttore Generale e determinazione del relativo rapporto retributivo;
- i) ratifica dei provvedimenti adottati in via d'urgenza dal Vice Presidente e ad esso sottoposti nella prima seduta successiva del Consiglio stesso;
- l) accettazione di donazioni, eredità e legati con oneri a carico della Fondazione;
- m) costituzione di diritti reali;
- n) acquisto e alienazione dei beni immobili e delle partecipazioni;
- o) deliberazioni concernenti le liti attive e passive e relative transazioni nelle materie attribuite alla propria competenza;
- p) definizione della struttura organizzativa della Fondazione in relazione alle esigenze di quest'ultima;
- q) fissazione dei compensi spettanti al Presidente, al Vice Presidente, ai componenti del Consiglio e ai Revisori dei Conti;
- r) su ogni altra questione, non rientrante nell'attività di gestione, sottoposta al suo esame dal Presidente o dal Vice Presidente.

Art. 9

(Consiglio di Amministrazione - Funzionamento)

Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente o, su suo incarico, dal Vice-Presidente, nonché su domanda scritta di almeno tre dei componenti del Consiglio stesso.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno quattro volte l'anno.

La convocazione del Consiglio potrà avvenire a mezzo lettera raccomandata, fax o e-mail, almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione. In caso di urgenza la convocazione potrà avere luogo con avviso inviato un giorno prima rispetto alla data fissata per la riunione mediante qualunque mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono essere tenute anche in audio/video conferenza o con altre modalità che comunque assicurino la possibilità agli intervenuti di visionare i documenti e di partecipare in tempo reale al dibattito e alle votazioni.

Nelle riunioni a distanza, ai fini della validità dell'adunanza e delle delibere, devono essere rispettate le prescrizioni di cui al presente Statuto.

Nell'ipotesi in cui, all'inizio o durante lo svolgimento della riunione, il collegamento di uno o più componenti risulti impossibile o venga interrotto per problemi tecnici, se il numero legale è assicurato, la riunione può comunque svolgersi dando atto dell'assenza giustificata del componente impossibilitato a mantenere attivo il collegamento.

Nel caso di problemi di connessione durante una votazione, in mancanza del ripristino del collegamento in tempi brevi, il Presidente della riunione dichiara nulla la votazione.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Per la validità delle deliberazioni è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente della riunione.

Le modifiche allo Statuto sono deliberate dal Consiglio con il voto favorevole di almeno tre quarti dei suoi componenti e comunque con il voto favorevole del Presidente della Fondazione.

Il Direttore Generale della Fondazione partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con voto consultivo.

Le funzioni di Segretario del Consiglio di Amministrazione sono svolte dal Direttore Generale medesimo o da uno dei funzionari della Fondazione.

I verbali delle adunanze del Consiglio sono firmati dal Presidente della riunione e dal Segretario. Dei verbali stessi il Direttore Generale può rilasciare copie ed estratti.

Art. 10
(Direttore Generale)

Il Direttore Generale provvede alla gestione della Fondazione in conformità alle linee programmatiche e agli indirizzi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione e nell'ambito delle competenze a lui attribuite dal presente Statuto, dalle leggi e dai regolamenti. Egli assiste il Presidente e il Vice Presidente nell'adempimento dei compiti ad essi spettanti; adotta gli atti di competenza della gestione per i quali ha la legale rappresentanza della Fondazione, sia verso terzi che in giudizio.

Spettano altresì al Direttore Generale i compiti che non siano attribuiti dal presente Statuto, dalle leggi e dai regolamenti al Consiglio di Amministrazione, al Presidente e al Vice Presidente.

Il Direttore Generale costituisce la posizione apicale della struttura organizzativa, cura il coordinamento operativo delle strutture della Fondazione e sue Società partecipate, assicurando altresì lo svolgimento delle attività in conformità con gli indirizzi e le direttive degli Organi della Fondazione.

Il Direttore Generale è solidalmente responsabile, ai sensi di legge, con gli amministratori per gli atti adottati dal Consiglio di Amministrazione, tranne quando abbia fatto constare a verbale il proprio motivato dissenso.

Art. 11
(Bilanci)

L'esercizio finanziario della Fondazione va dal primo gennaio al trentun dicembre di ogni anno.

Entro il 30 Novembre, l'Amministrazione della Fondazione predispone, in base alla contabilità dell'Ente ispirata a principi civilistici, il bilancio preventivo dell'esercizio successivo ed entro il 31 Maggio il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente.

Nei trenta giorni successivi a tali scadenze i detti bilanci sono sottoposti all'esame ed approvazione del Consiglio per il successivo inoltre all'Organo di vigilanza.

Art. 12

(Collegio dei Revisori - Composizione)

Il Collegio dei Revisori è composto di tre membri nominati dal Presidente della Fondazione, di cui almeno uno iscritto nel registro dei Revisori Legali, tra i quali il Consiglio di Amministrazione nomina il Presidente. Essi durano in carica cinque anni e sono rinnovabili.

Il Collegio scade con l'approvazione, da parte del Consiglio di Amministrazione, del bilancio consuntivo dell'ultimo esercizio finanziario per il quale è stato nominato.

I suoi componenti rimangono comunque in carica finché non vengono sostituiti.

Art. 13

(Collegio dei Revisori - Attribuzioni)

Il Collegio dei Revisori esercita il controllo amministrativo - contabile sugli atti della Fondazione:

1. esamina il bilancio di previsione e quello consuntivo redigendo apposita relazione da allegare ai bilanci stessi;
2. esegue, almeno una volta ogni semestre, controlli sui libri e sulle scritture contabili della Fondazione, verifica le operazioni con riguardo alla economicità e regolarità delle gestioni;
3. esegue, almeno una volta ogni trimestre, verifiche alla cassa e ai valori della Fondazione, redigendo apposito verbale;
4. può in qualsiasi momento effettuare ispezioni e controlli, chiedere notizie sull'andamento delle gestioni e sui singoli atti;
5. esprime parere sulla inesigibilità di crediti;
6. ha facoltà di intervenire alle riunioni del Consiglio di Amministrazione;
7. può chiedere la convocazione del Consiglio di Amministrazione in casi gravi ed urgenti.

Art. 14

(Patrimonio e utili)

In conformità alla volontà del Fondatore, i redditi netti del patrimonio e ogni altro reddito netto accertati in bilancio, dedotte le quote da destinare a fondi speciali o di riserva nonché, occorrendo, i beni della Fondazione, sono devoluti, a prudente discrezione ed insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, per il raggiungimento degli scopi della Fondazione

e, in primo luogo, per il raggiungimento degli scopi per i quali l'Istituto "Giannina Gaslini" è stato dal Fondatore creato, al suo potenziamento ed allo sviluppo delle opere ed attività scientifiche e tecniche annesse e connesse al raggiungimento dei fini dell'Istituto stesso.

Art. 15

(Eventuale devoluzione del patrimonio)

Qualora il patrimonio della Fondazione, nella sua totalità od in parte essenziale, al di fuori o contrariamente alle norme stabilite dallo Statuto o dai Regolamenti, fosse destinato ad altri Enti o impiegato per fini diversi da quelli stabiliti con il presente atto, i beni costituenti il patrimonio della Fondazione Gerolamo Gaslini saranno devoluti in conformità alle specifiche indicazioni del Fondatore.

* * *

(Testo vigente a seguito delle modifiche deliberate dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente nella seduta del 9 luglio 2021 e registrato dalla Prefettura di Genova, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 361/2000, in data 20 agosto 2021 al n. 114 del Reg. d'Ord. Pag. 115 - parte analitica)

* * *